STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 16

Assunzione degli idonei

La nomina all'impiego e' limitata ai vincitori del concorso fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Gli idonei che nella graduatoria eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti. Tuttavia, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, previa autorizzazione del Ministro, ha facolta' di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si rendono disponibili entro un anno dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite del dieci per cento di quelli messi a concorso per il personale direttivo, del venti per cento per il personale degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, e del quaranta per cento per il rimanente personale dell'esercizio. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facolta' di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 26 agosto 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-16-assunzione-degli-idonei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it